TORNATA DEL 15 GENNAIO 1867

anche una tal quale implicanza. Quelli che sono soggetti a rielezione, finchè non sono rieletti, nonchè essere sottoposti al divieto di prendere parte a quelle speciali deliberazioni, sono già senz'altro esclusi da qualunque deliberazione. D'altronde è già detto nell'articolo 1: « Gl'interessati in società od imprese, sovvenute o non sovvenute dallo Stato, sono esclusi dal prender parte a deliberazioni che riguardino quelle società o imprese. » È inutile ripeterlo. Finalmente un'altra modificazione, che è di pura forma, sta nelle parole: quando anche rinunziassero gli stipendi od emolumenti, che corressi: « rinunziassero agli stipendi od emolumenti, » perchè rinunziare regge il dativo e non si usa all'accusativo che per licenza poetica, da cui dobbiamo astenerci. Queste sono le modificazioni di forma, intorno alle quali io credo che la Commissione non avrà difficoltà di aderire.

Le modificazioni di sostanza in parte le ho già indicate ieri l'altro, quando parlai sul primo mio emendamento; tendono a fare una distinzione, come ho già accennato, per i deputati, i quali all'epoca dell'elezione fosse notorio che si trovano in condizione di incompatibilità, e gli altri dei quali ci fosse motivo per dubitare che dagli elettori fossero stati nominati senza sufficiente cognizione di causa; per cui vi proponeva, dissentendo dalla proposta della Commissione, e da quella degli onorevoli Pisanelli e Cortese, come pure da quella dell'onorevole Marazio, che si dovessero sottoporre o no a rielezione, secondochè le loro condizioni fossero notorie o no, nel collegio che li aveva eletti. I motivi di questa proposta non starò a ripeterli. Finalmente anche nell'alinea addizionale, per ispiegare l'equivoco in cui ci lasciava la Commissione col suo progetto, se cioè dovesse indicare al futuro, come segnerebbe il testo della legge, o guardare anche al passato, come direbbe la relazione, io aveva proposto un alinea aggiuntivo nel quale si dichiarasse espressamente di dare effetto retroattivo alla legge, dichiarando che su questo alinea aggiuntivo io avrei votato contro, invitando i miei colleghi a fare altrettanto. Qualcheduno mi ha fatto osservare, che in questo modo io avrei potuto compromettere l'esito del mio intendimento, perchè poteva essere che alcuno che fosse del mio parere, votasse per inavvertenza anche l'alinea aggiuntivo, credendo di votare nel senso da me proposto.

Per conseguenza mi veniva suggerito di dare un'altra forma a quest'aggiunta, cioè di esprimerla nel senso che si escludeva l'effetto retroattivo; ma siccome questa forma mi pare viziosa perchè non è necessario nella legge aggiungere un articolo per dire che non avrà effetto retroattivo, così ho preso un altro temperamento nell'alinea aggiuntivo, ed ho dichiarato soltanto quale sia il caso nel quale la legge potrà avere applicazione anche ai deputati già eletti prima che la legge entrasse in vigore, vale a dire nel caso in cui si tratti

di deputati eletti prima della pubblicazione della legge, che non erano in condizione di incompatibilità allora, che non furono in condizione di incompatibilità fino al giorno della pubblicazione della nuova legge, e successivamente si collocassero in condizioni di incompatibilità; in quest'assunto sono d'accordo coll'onorevole Marazio, solo che non sono d'accordo sul principio da cui lo ripete. L'onorevole Marazio ci diceva poco fà, che quando un'elezione è stata convalidata, il deputato eletto e convalidato non può più essere rimosso se non per cause fondate nella legge vigente all'epoca nella quale egli era stato eletto. Se questo principio valesse in tutte le sue conseguenze, allora dovrebbero essere eccettuati dalla rielezione anche i deputati già eletti che posteriormente alla pubblicazione della nuova legge si ponessero in condizione di incompatibilità: fino a questo punto io non intendo che sia necessario di estendere il rispetto del principio di non retroattività della legge.

Proponendo adunque la mia aggiunta nel senso che debbano assoggettarsi a rielezione anche i deputati attuali se dopo la pubblicazione della nuova legge si porranno in condizione di incompatibilità, per l'evidente principio qui de uno dicit de altero negat, resta già evidentemente stabilito che tutti gli altri casi in cui si potrebbe dare effetto retroattivo alla legge non sono compresi, e così ogni equivoco, a mio modo di vedere, sarebbe tolto. Se ora si confronta la mia proposta colla proposta della Commissione e coll'emendamento degli onorevoli Pisanelli e Cortese, e se si considera i diversi casi ai quali la legge può o d'eve avere applicazione, vedo che dei sei casi immaginabili, in due soltanto ci troviamo d'accordo la Commissione, gli onorevoli Pisanelli e Cortese, ed io. In due altri io sono d'accordo cogli onorevoli Pisanelli e Cortese, ma discordo dalla Commissione; in due altri invece succede l'opposto.

Ora per non domandare un'altra volta la parola, io faccio presente la necessità che in questa assai complicata discussione si venga ad un ordine di votazione tale che semplifichi le nostre deliberazioni, cioè che invece di votare sull'articolo proposto dalla Commissione o su quello sostituito da me, o sull'emendamento degli onorevoli Pisanelli e Cortese, si voti segnatamente sulle norme da darsi ne'singoli casi a seconda che si tratti di deputati già eletti o da eleggersi dopo, o deputati che già erano nel caso d'incompatibilità quando furono eletti, o deputati che vennero collocati dopo in questo caso d'incompatibilità. E dopo che la Camera avrà deliberato su queste singole questioni, allora sarà assai facile e non più soggetto a dispute di sorta il redigere l'articolo in modo da comprendervi tutte le deliberazioni che la Camera avrà prese. Ora le questioni da proporsi sarebbero queste: prima questione, dovranno assoggettarsi a rielezione i deputati eletti prima della pubblicazione di questa legge,